

**Tempo dell' ἄγγελον, tempo della δίκη,  
tempo della polis  
Sulla prima colonna del grande codice di Gortina  
(IC IV 72, I 1-II 2; XI 24-25) \***

Maddalena Luisa ZUNINO

*(Università d'Udine)*

Nella sezione legislativa con cui si apre il grande codice di Gortina<sup>1</sup>, occupandone tutta la prima colonna e le prime due righe

---

\* Desidero ringraziare Giorgio Bonamente, Gianfranco Maddoli e, in modo particolare, Massimo Nafissi per avermi offerto la possibilità di presentare le idee alla base di questo lavoro durante un seminario organizzato dalla Scuola di Dottorato in Scienze Umanistiche — Corso di Dottorato in Storia e Cultura del Mondo Antico dell'Università degli Studi di Perugia e tenutosi presso il Dipartimento di Scienze Storiche della medesima. Un sentito ringraziamento, infine, a Francesca Gazzano, che ha avuto la pazienza di leggere queste pagine in anteprima, e ai ragazzi del Dottorato udinese in Scienze dell'Antichità, che le hanno vivacemente discusse. Soltanto mia è, ovviamente, la responsabilità di quanto qui affermato.

<sup>1</sup> L'edizione integrale più recente del codice, dopo quelle di M.GUARDUCCI (*Inscriptiones Creticae IV. Tituli Gortynii*, Roma 1950, pp.123-171 nr.72) e R.F.WILLETTS (*The Law Code of Gortyn. Edited with Introduction Translation and a Commentary*, Berlin 1967), è di I.CALERO SECALL (*Leyes de Gortina*, Madrid 1997). Quanto alla prima colonna, che qui interessa, vd. anche R.KOERNER, *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, hrsg. von K.Hallof, Köln-Weimar-Wien 1993, pp.454-464 nr.163; H.VAN EFFENTERRE et F.RUZÉ (avec la collaboration de H.Nicolet et M.van Effenterre), *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'arcadisme grec*, II, Paris-Rome 1995, pp.42-49 nr.6. A tali edizioni, nonché ai lavori di A.MAFFI, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983, pp.3-117, e *Studi recenti sul codice di Gortina*, «Dike» 6 (2003), pp.161-226; J.K.DAVIES, *The Gortyn Laws*, in M.GAGARIN e D.COHEN (Eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp.305-327; E.GRECO e M.LOMBARDO (a c. di), *La grande iscrizione di Gortina. Centoventi anni dopo la scoperta*, Atene 2005; G.MARGINESU, *Gortina di Creta. Prospettive epigrafiche per lo studio della forma urbana*, Atene 2005, pp.61-68; M.FARAGUNA, *Tra oralità e scrittura. Diritto e forme della comunicazione dai poemi omerici a Teofrasto*, «Dike» 9 (2006), pp.63-91, e M.GAGARIN, *Writing Greek Law*, Cambridge 2008, pp.145-175, rinviamo per la bibliografia fondamentale sulle principali questioni che occupano il dibattito fra gli studiosi in merito al codice — prime fra tutte genesi, struttura e significato. Per parte nostra, riteniamo pienamente condivisibile l'opinione secondo la quale «the scale and complexity of organization in at least some of its sections strongly suggest that a

della seconda, l'assoluta incompatibilità di ἄγεν e δίκαια — che, come vedremo, investe anche la dimensione del tempo — è esplicitamente affermata a partire dal divieto contenuto nella clausola di esordio: ὅς κ' ἔλευθέροι ἔσονται μέλλει ἀνπιμολέν, πρὸ δίκαιας μὲ ἄγεν.

È stato ormai unanimemente respinto il tentativo di intendere ἔλευθέροι ἔσονται ... ἀνπιμολέν diversamente da «contendere (in tribunale) a proposito di un libero o uno schiavo»: considerare il verbo ἀνπιμολέν un esatto corrispondente dell'attico ἀμφισβητεῖν è inaccettabile prima di tutto dal punto di vista linguistico<sup>2</sup>. Inoltre, la connessione del verbo semplice, μολέν, con il termine omerico μῶλος, corroborata da due glosse di Esichio<sup>3</sup>, appare innegabile e altrettanto innegabile, a Gortina, è la specializzazione del verbo ad indicare la procedura processuale. Infine, pienamente condivisibile appare la posizione di chi non distingue, fra le occorrenze della prima colonna, il verbo composto dal verbo semplice accompagnato dalla preposizione ἀντί e dal verbo semplice utilizzato assolutamente: la preposizione, premessa al verbo o da esso retta, è impiegata quando si vuole specificare l'oggetto della contesa (al dativo), lasciato invece sottinteso quando si ricorre al semplice μολέν<sup>4</sup>.

Quanto a μέλλει, appare sinceramente illecito chiedere al verbo di indicare se il ricorso alla contesa processuale rappresenti un obbligo

single legislative mind was the guiding force behind the Code. Such a sophisticated organization of some of the larger sections, cannot have been achieved by a committee, let alone an assembly. A larger group may have participated in the selection of laws to be included in the Code, and may have ratified the final draft, but this organization points to a single, unusually talented legislator as the one who envisioned the grand scale of GC, selected the general areas to be covered, and arranged specific provisions within these» (M.GAGARIN, *Writing cit.*, pp.169-170).

<sup>2</sup> Su tale corrispondenza si fonda, come è noto, l'interpretazione di H.B.ROSÉN, *Questions d'interprétation de textes juridiques grecs de la plus ancienne époque. La contribution de la philologie à la compréhension juridique*, in J.MODRZEJEWSKI e D.LIEBS (Hrsgg.), *Symposion 1977*, Köln-Wien 1982, pp.9-21, inizialmente ripresa e poi respinta da H.VAN EFFENTERRE, *Le droit et la langue à propos du code de Gortyne*, in P.DIMAKIS (Hrsg.), *Symposion 1979*, Köln-Wien 1983, pp.115-128, e *Problèmes d'épigraphie juridique grecque*, RHD 62 (1984), pp.47-51.

<sup>3</sup> S.vv. μολεῖ e μολήσεται.

<sup>4</sup> È sufficiente rinviare, quanto al verbo, a M.GAGARIN, *The First Law of the Gortyn Code*, GRBS 29 (1988), pp.335-343, e M.BILE, *Le dialecte crétois ancien. Étude de la langue des inscriptions postérieures aux IC*, Athènes 1988, pp.279 e n.83, 351 — cui rimandiamo anche per la discussione della bibliografia anteriore. (Vd. anche *infra* n.6.)

oppure un'opzione<sup>5</sup>: esso, 'tradizionalmente' inteso come «stare per», «essere in procinto di», ha infatti unicamente il compito di indicare il lasso di tempo — quello appunto precedente alla contesa processuale a partire dal momento in cui, volontariamente o obbligatoriamente, ci si è rivolti alla giustizia pubblica — in cui vige il divieto, estendendo al tempo stesso quest'ultimo a entrambe le parti che stanno per contendere processualmente<sup>6</sup>.

Se, dunque, ὅς κ' ἐλευθέροι ἔ δόλοι μέλλει ἀνπιμολέν è sufficiente ad indicare tanto i destinatari del divieto quanto le circostanze anche temporali della sua validità, ci si può chiedere se il nesso πρὸ δίκας vada davvero inteso, ancora una volta, in senso

<sup>5</sup> Che la prima clausola indichi, ad esempio, l'obbligatorietà dell'azione processuale da parte di colui il cui tentativo di sequestro incontra opposizione da parte di terzi ritiene A.MAFFI, *Studi cit.*, pp.3-49 — che traduce infatti ὅς μέλλει ἀνπιμολέν con «chi è tenuto ad agire in giudizio» (p.113) —, di cui condividiamo la critica delle traduzioni di μέλλει come «vuole, ha intenzione di» (pp.35-37). In anni più recenti, lo Studioso ha in parte rivisto la propria posizione in merito al rapporto fra ἄγγελον e δίκη a Gortina, affermando infine come lì, a differenza che ad Atene, non fosse necessario alcun ricorso ad atti di autotutela per mettere in moto la contesa processuale — pur senza modificare l'interpretazione e la traduzione precedentemente proposte della prima clausola (*Processo di libertà e rivendicazione in proprietà dello schiavo a Gortina e a Atene*, in G.THÜR e J.VELISSAROPOULOS-KARAKOSTAS [Hrsgg.], *Symposion 1995*, Köln-Weimar-Wien 1997, pp.17-25; *Processo di status e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: «diadikasia» o azione delittuale?*, «Dike» 5 [2002], pp.111-134). Crediamo che gli eventuali casi di infrazione del divieto possano essere più numerosi di quelli individuati dallo Studioso (vd. anche *infra* n.6); ne riteniamo tuttavia pienamente condivisibile l'opinione secondo la quale il solo ἄγγελον esplicitamente vietato è quello πρὸ δίκας (così anche G.THÜR, *Eigentumsstreit und Statusprozess in der grossen Gesetzesinschrift aus Gortyn*, «Dike» 5 [2002], p.98; che il divieto di ἄγγελον non abbia affatto valore generale ritiene anche M.GAGARIN, *The First Law cit.*, p.336 n.4).

<sup>6</sup> Appare opportuno sottolineare che nel lessico giudiziario gortinio il verbo μολέν (di cui *supra* n.4) si applica sempre ad entrambe le parti del processo — allo stesso modo in cui entrambe sono definite dal termine ἀντίμολος (M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.351). Che estendere il divieto ad entrambe le parti debba del resto ritenersi, in questo caso, tutt'altro che superfluo sembrerebbe dimostrato dal famoso resoconto polibiano (12.16) della contesa che oppone due giovani di Locri Epizefirî in merito alla proprietà di uno schiavo (contesa sulla quale intendiamo tornare più diffusamente in altra sede): entrambi i giovani ricorrono inizialmente, l'uno dopo l'altro, al sequestro dello schiavo e proprio tale duplice ricorso all'autotutela è ciò che impedisce alle autorità preposte, una volta richiesto il loro intervento, di applicare l'invocata legge di Zaleuco, inducendole a rivolgersi al cosmopoli (vd., anche per la bibliografia anteriore, V.GHEZZI, *I Locresi e la legge del laccio*, «Dike» 8 [2005], pp.101-113, con le cui conclusioni non siamo tuttavia pienamente d'accordo).

temporale o non rappresenti piuttosto una valida alternativa l'intendere e il tradurre la clausola nel modo seguente: «colui che sia in procinto di contendere (in tribunale) a proposito di un libero o di uno schiavo, in luogo di un processo non compia sequestro». Del resto, che la preposizione *πρό* significhi anche «invece di, in luogo di» è confermato, se ve ne fosse bisogno, da una delle clausole della stessa prima colonna del codice (I.44: *ἔ αὐτὸς ἔ ἄλος πρό τούτο*) — né mancano, nella letteratura greca, altre attestazioni dello stesso nesso *πρό δίκας/δίκης*, pur estremamente raro, in cui la preposizione *πρό* ha esattamente il significato che riteniamo debba esserle qui riconosciuto<sup>7</sup>.

Che il nesso *πρό δίκας* affermi esplicitamente che la contesa processuale di per sé esclude, come alternativa<sup>8</sup>, qualunque ricorso all'autotutela incoraggia senz'altro a ritenere — come già da altri sostenuto — che l'infrazione del divieto di *ἄγεν πρό δίκας* impedisca la celebrazione di quest'ultima, almeno finché la vittima del sequestro non sia stata rilasciata e il trasgressore non sia stato punito, e che le II.2-14, che appunto sanciscono il divieto e stabiliscono le conseguenze della sua inosservanza, siano del tutto indipendenti dalla legislazione successiva, riguardante la procedura della contesa processuale (la *δίκη ἀντι ἐλευθέρου ἔ δόλοι*), che appare del resto

<sup>7</sup> Oltre alle due occorrenze della prima colonna, cui va aggiunta *πρό δίκας* di col. XI 24, la preposizione *πρό* seguita dal genitivo è utilizzata in *πρό τῷ ἐνιαυτῷ* (IV 4, IX 29) e in *πρό τῶνδε τῶν γραμμάτων* (XII 3), in cui la nozione di anteriorità implica il mancato raggiungimento o la (precedente) non esistenza del termine cui la preposizione si riferisce; tale nozione nel senso di «fino a», «fino al momento in cui» è invece espressa da una proposizione introdotta da *πρίν* — attestata nel V a.C. soprattutto a Gortina e di cui il codice annovera otto occorrenze (I 10, 32 e 34, V 34, VI 50, VII 40, X 26 e XII 17): vd. M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.258 e n.25. Quanto alle occorrenze del nesso *πρό δίκης* (*δίκας*) nella letteratura greca, se ne contano meno di una decina tra il VI e il IV a.C.: quando *δίκη/δίκαι* significa «giustizia» (Aesop. *Prov.* 131; Pi. *P.* 4.140; E. *Heracl.* 925), il senso di *πρό* è appunto quello di «invece di», «in luogo di»; quando esso si riferisce alla procedura processuale, *πρό* sembra avere il valore di «prima di» in Is. 5.10.10 e 10.24.5 e in D.23.79.3 e 218.4, ma ha senz'altro il significato di «invece di» in Th.1.141.1, con riferimento alla procedura arbitrale proposta dagli Ateniesi e respinta dagli Spartani. Infine, nell'affermazione senofontea [...] οὐδένα ἀξιῶν ἔφασαν οὔτε δεδέσθαι οὔτε ἀποθνήσκειν πρό δίκης (H. 7.4.38.6-7) il nesso, pur traducibile «prima del processo», sembra tuttavia doversi intendere «senza processo».

<sup>8</sup> Non è fuor di luogo citare ancora una volta la contesa locrese (di cui *supra* n.6), in cui il ricorso all'autorità poleica rappresenta una strada esattamente alternativa a quella dell'autotutela, inizialmente percorsa, come detto, da entrambi i contendenti.

puntualmente annunciata dalla prima occorrenza del verbo μολέν non introdotto da μέλλεν (I.15<sup>9</sup>).

In detta contesa, inoltre, il «detentore» (ὁ ἔκον: II.24-25) — colui che ha presso di sé lo schiavo in merito al quale viene appunto sollevata la contestazione di proprietà o di status — non può affatto identificarsi con il «sequestrante», che è appunto colui che trattiene qualcuno come schiavo a seguito di (illecito) sequestro: se il detentore è la sola, delle parti nella contesa processuale, della cui eventuale sconfitta il legislatore debba preoccuparsi, stabilendo quali ne siano le conseguenze, queste ultime non sono in alcun modo sanzionatorie, dovendo l'ἔκον, appunto in caso di sconfitta, unicamente rilasciare libero o riconsegnare nelle mani del (nuovo) padrone riconosciuto come legittimo colui che sino a quel momento ha detenuto come proprio schiavo (II.24-27). Un comportamento doloso, con le sanzioni che ne conseguono, viene attribuito al detentore solo a partire dal momento in cui si rifiutasse di accettare la nuova proprietà o il nuovo status, sanciti dalla sentenza conclusiva del processo, dello schiavo da lui detenuto (II.27-35) e questo non può non indicare il pieno riconoscimento, da parte del legislatore, dell'assoluta legittimità, di fronte alla legge, del suo status di ἔκον per tutta la durata della contesa processuale, dall'inizio fino all'emissione della sentenza (e oltre, nel caso in cui questa ne sancisse la vittoria). La medesima legittimità non potrebbe di certo essere riconosciuta all'azione di colui che, contravvenendo al divieto di ἄγγελον πρὸ δίκας, procedesse all'illecito sequestro sostitutivo e appunto in quanto «sequestrante» prendesse parte alla contesa<sup>10</sup>.

<sup>9</sup> Il verbo costituisce dunque un'esplicita spia testuale della contesa processuale i cui protagonisti combattono su un piano di assoluta parità (l'ἀνπιμολέν) e non appare di fatto utilizzato in riferimento al processo che segue all'illecito ἄγγελον, in cui si tratta invece di giudicare chi è appunto accusato di un reato — sulla differenza fra i due tipi di processo, vd. i più recenti lavori di A.MAFFI, di cui *supra* n.5. Lo Studioso pone una netta cesura fra le II.14 e 15 già in *Studi cit.*, pp.59-63; così anche R.KOERNER, *Inschrifliche Gesetzestexte cit.*, p.456 (vd. tuttavia *infra* n.18); G.THÜR, *Eigentumsstreit cit.*, pp.98-99; M.GAGARIN, *Writing cit.*, p.161. *Contra*, più di recente, H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.46.

<sup>10</sup> Di diverso avviso, come è noto, R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, pp.54-55, secondo il quale l'ἔκον contendente nella δίκη potrebbe essere già stato condannato per aver commesso ἄγγελον πρὸ δίκας ma non aver ancora ottemperato agli obblighi derivanti da tale condanna (vd. anche *infra*). Ancora più esplicitamente identifica l'ἔκον con il detentore a seguito di sequestro (compiuto tuttavia sotto gli occhi del giudice, durante il processo) G.THÜR, *Eigentumsstreit cit.*, pp.95-109, al quale

A meno che non si trattasse del cosmo appena uscito di carica: egli ha tuttavia goduto per tutta la durata del suo ufficio della facoltà di procedere impunemente al sequestro sostitutivo di processo — che perciò, nel suo caso, non è affatto illecito. Rinviando per ora l'analisi dettagliata della clausola che appunto riguarda l'ἄγγελον (πρὸ δίκης) del cosmo, tale (eccezionale) identificazione del detentore con il sequestrante appare senz'altro deporre a favore dell'esclusione, dai significati di ἄγγελον, del senso di rivendicare in libertà, dal momento che, come appena sottolineato, il detentore è obbligato, in caso di sconfitta, a rilasciare come libero o riconsegnare nelle mani del legittimo padrone colui che appunto tiene presso di sé come proprio schiavo<sup>11</sup>.

La prima clausola del codice, di cui abbiamo appena passato in rassegna le singole componenti, afferma dunque esplicitamente, come detto, l'incompatibilità di ἄγγελον e δίκη e questa riguarda, allo stesso modo, entrambe le parti che contenderanno al processo. Non è, quest'ultimo, un particolare trascurabile: riteniamo anzi che possa aiutarci a meglio comprendere tanto il discusso inciso OTI ἄγγει (I.6) che segue la determinazione delle sanzioni, commisurate allo status della vittima dell'ἄγγελον, a carico di colui che contravviene al divieto, quanto il successivo ordine di rilascio (I.7: λαγόσαι) che, a differenza di quello che segue la conclusione della δίκη, non distingue appunto fra il rilascio del libero e la riconsegna dello schiavo nelle mani del padrone.

Quanto all'inciso, intenderlo semplicemente come «perché sequestra» (ὅτι ἄγγει) è parso perlopiù soltanto inutilmente ripetitivo e

---

risponde, pubblicato di seguito nel medesimo numero della rivista, il già citato lavoro di A.MAFFI (di cui *supra* n.5) — entrambi i lavori contengono i rimandi bibliografici indispensabili a ricostruire il dibattito fra i due studiosi.

<sup>11</sup> Sebbene il senso del verbo ἄγγειν non possa essere dato per scontato neppure nei contesti apparentemente più espliciti (vd., ad es., M.L.Z., *La συνβολή fra Oiantheia e Khaleion* [*IG* IX 1<sup>2</sup>, 717]: *il diritto di σολῆν*, ZPE 153 [2005], pp.114-115), riteniamo, con altri, ancora pienamente sensate e condivisibili le parole di D.COMPARETTI, *Le leggi di Gortyna e le altre iscrizioni arcaiche cretesi*, Milano 1893, p.145, a proposito dell'ἔκον: «s'intende bene di chi tiene uno schiavo, ma non può, come Zitelmann pretende, essere inteso di chi abbia presso di sé un libero in qualità di libero; né per un uomo che altri abbia presso di sé come libero potrebbe imporsi un λαγόσαι che unicamente si dice di chi è tenuto forzatamente, come avviene dello schiavo e non ha facoltà e modo di andarsene da sé, come l'ha ogni libero».

da tempo è stato proposto di riferire l'espressione ὅτι ἄγει (equivalente a ὅτι = οὐδὲν = οὐτινος ἄγει: «di chiunque sia ciò che egli sequestra») al solo caso dello schiavo, menzionato per ultimo<sup>12</sup>. Altri ha tuttavia sostenuto che precisare «(a seconda di) ciò che sequestra» (ὅτι ἄγει) — o: «in riferimento a ciò che sequestra» (ὅτι ἄγει) — potrebbe essere tutt'altro che accessorio, quando tale precisazione avesse il compito di sottolineare che lo status della vittima del sequestro, in base al quale viene appunto applicata la sanzione, non è necessariamente quello rivendicato da colui che è ricorso all'autotutela<sup>13</sup>. Sebbene tali interpretazioni siano senz'altro legittime, è altrettanto legittimo chiedersi, appunto in base a quanto sopra rilevato, se l'inciso — semplicemente: «qualunque cosa sequestri» (ὅτι ἄγει) — non debba con forza sottolineare che la sanzione appena menzionata verrà indiscriminatamente applicata in qualunque caso di ricorso all'autotutela, praticato dall'una o l'altra delle parti contendenti, qualunque sia il titolo che, a quel momento, esse rivendichino sulla vittima del sequestro<sup>14</sup>. Allo stesso modo, come accennato, l'ordine univoco di rilascio della vittima è il solo — a prescindere da ogni altra pur legittima considerazione<sup>15</sup> — che si riveli adeguato a tutti i prevedibili casi di contravvenzione del divieto di ἄγγελον πρὸ δίκας.

Se il colpevole non rilascia la vittima dell'ἄγγελον entro i tre giorni previsti, la legge impone una nuova condanna pecuniaria, ancora una volta commisurata allo status della vittima, che consiste in una somma che cresce con il trascorrere dei giorni fino al giorno del rilascio — quanto al tempo (che evidentemente sarà trascorso), è chiamato ad

<sup>12</sup> Così R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.53; ritengono invece che l'inciso abbia valore causale R.KOERNER, *Inscriptliche Gesetzestexte cit.*, p.455, e H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.42.

<sup>13</sup> Così A.MAFFI, *Studi cit.*, p.51 (ὅτι), la cui proposta interpretativa è accolta da I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, pp.198-199, che tuttavia preferisce leggere ὅτι, al genitivo.

<sup>14</sup> Vd. anche *supra* n.6 — e *infra*, per la possibile connessione dell'inciso con la clausola conclusiva di tutta la sezione.

<sup>15</sup> «[...] fino al momento in cui non vi è stato un accertamento dello *status* della persona contesa, la legge si limita a prescrivere che vengano annullati gli effetti dell'ἀγωγή illegittimamente compiuta. Il verbo λαγάειν indica appunto un comportamento opposto a quello di ἄγγελον»: A.MAFFI, *Studi cit.*, p.51.

esprimersi il giudice, a sua discrezione<sup>16</sup>. La medesima discrezionalità egli esercita, infine, nel caso in cui l'accusato neghi di aver commesso sequestro (sostitutivo) e non si presenti alcun testimone<sup>17</sup> — in base al quale (è inevitabile concludere) egli dovrebbe invece decidere, nel caso si facesse avanti. Questa eventualità, appunto la protesta di innocenza da parte dell'accusato e il conseguente comportamento del giudice, conclude la sezione dedicata all'ἄγεν πρὸ δίκας e alle sanzioni previste per la mancata osservanza del divieto. Sanzioni alle quali — è bene sottolineare sin d'ora — non viene imposto alcun limite<sup>18</sup>.

Non è così per la δίκαια, di cui la nostra legge passa ad occuparsi, come già detto, dalla l.15<sup>19</sup>: una volta enunciate le regole in base alle quali il giudice è chiamato a pronunciarsi — regole che appaiono privilegiare lo status libero nella disputa di status e richiedono al giudice di esercitare la propria discrezionalità in caso di assenza di testimoni (ll.15-24) —, si richiede che, in caso di sconfitta del detentore di uno schiavo che sia stato riconosciuto libero o che non sia stato giudicato di sua proprietà, egli rilasci il libero entro cinque giorni o riconsegni lo schiavo nelle mani del (legittimo) padrone<sup>20</sup>: si

<sup>16</sup> Sulla differenza, esplicitamente affermata a col. XI 26-31, fra δικάδδεν e ὁμνόντα κρίνεν ci limitiamo senz'altro a rinviare a M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, pp.348-350, e alla bibliografia discussa da A.MAFFI, *Studi recenti cit.*, pp.213-217.

<sup>17</sup> Sulla funzione dei testimoni nel codice di Gortina, vd. M.GAGARIN, *The Function of Witnesses at Gortyn*, in G.THÜR (Hrsg.), *Symposion 1985*, Köln-Wien 1989, pp.29-54. Che la protesta di innocenza da parte dell'accusato confermi che il processo di cui alle ll.3-14 riguarda unicamente il reato di ἄγεν πρὸ δίκας e non lo status della vittima del sequestro ritiene giustamente A.MAFFI, *Processo di status cit.*, p.131.

<sup>18</sup> «[...] verständlich, da der Hauptprozeß diesen vorhergehenden widerrechtlichen Handlungen ein Ende setzte»: tale il commento di R.KOERNER, *Inschriftliche Gesetzestexte cit.*, p.458, che su questo punto ha una posizione non dissimile da quella di R.F.WILLETTS, di cui *supra* n.10. Abbiamo tuttavia già sottolineato che il processo per l'illecito ἄγεν πρὸ δίκας deve considerarsi totalmente distinto dalla contesa processuale di status o proprietà (vd. *supra* e n.9) — il processo e, con esso, le sanzioni che ne conseguono.

<sup>19</sup> Sull'attenzione dedicata dal codice agli aspetti procedurali, come caratteristica distintiva di esso rispetto ai codici orientali, si è più volte soffermato M.GAGARIN (di cui *supra* n.1 e, ad es., *The Gortyn Code and Greek Legal Procedure*, in E.CANTARELLA e G.THÜR [Hrsgg.], *Symposion 1997*, Köln-Weimar-Wien 2001, pp.41-51).

<sup>20</sup> Sebbene sia condivisibile l'opinione secondo la quale i cinque giorni concessi al perdente siano tesi a permettergli di sostituire con un altro lo schiavo che è costretto a cedere o a lasciar andare libero (M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152), appare difficile giudicare questo lasso di tempo se non come necessariamente più ampio di



richiede cioè semplicemente, come già detto, che egli si adegui alla sentenza emessa (II.24-27). Laddove non lo faccia, sono applicate con una nuova sentenza sanzioni pecuniarie che, secondo il principio della proporzionalità con lo status dell'oggetto di contesa, consistono in una determinata somma, cui se ne aggiunge un'altra per ogni giorno che trascorre fino a quello in cui il detentore rilasci libero o riconsegni nelle mani del padrone riconosciuto come legittimo colui che tiene come schiavo (II.27-35). Questa situazione, tuttavia, non dovrà protrarsi per più di un anno dall'emissione della (seconda) sentenza.

La clausola che segue la determinazione delle sanzioni in caso di non ottemperanza da parte del detentore condannato (II.35-39: ἔ δέ κα καταδικάσκει ὁ δικαστᾶς ἐνιαυτῷ πρῶτῳ τὰ τρίτῳ ἔ μείον πλίον δὲ μέ τῷ δὲ κρόνο τὸν δικαστᾶν ὁμνύντα κρίνεν) è soggetta a interpretazioni su singoli punti — quali i significati da attribuirsi a ἐνιαυτῷ<sup>21</sup> e, soprattutto, τὰ τρίτῳ<sup>22</sup> — divergenti tra loro ma che riferiscono tutte la disgiuntiva ἔ μείον πλίον δὲ μέ al

---

quello concesso a colui che è stato condannato per aver eseguito illecito sequestro, che dovrebbe a sua volta unicamente permettergli di rilasciare la vittima (ai tempi semplicemente necessari per il compimento delle sentenze pensa anche I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, p.205).

<sup>21</sup> Le proposte interpretative del complemento sono sostanzialmente due: «entro un anno» dall'emissione della sentenza e «trascorso un anno», «all'anniversario» dell'emissione della sentenza (C.D.BUCK, *The Greek Dialects*, Chicago 1955, p.357). Che si tratti dell'anno civile corrente, in cui è in carica il giudice, ritengono inoltre H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.48, che non distinguono infine fra questa occorrenza e ἐν τῷ ἐνιαυτῷ di I.47 — così anche I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, pp.205-206 e 209. Fanno invece distinzione fra le due occorrenze R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, pp.39 e 55-56; R.KOERNER, *Inscriptifliche Gesetzestexte cit.*, p.456, e M.GAGARIN, *Writing cit.*, p.160. (Vd. anche *infra* n.40). Che ἐνιαυτός significhi «intervallo di un anno» si desume dagli altri testi cretesi in cui compare il termine (M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.171 n.75): riteniamo perciò che ἐνιαυτῷ indichi «a distanza di un anno» e che la seconda occorrenza del termine, preceduto dalla preposizione e dall'articolo, debba intendersi come «nell'arco di un anno» (vd. anche *infra* nn.27 e 38).

<sup>22</sup> τρίτῳ può essere inteso nel senso di «terzo» o «triplice» (M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.179 e n.113). All'esigibilità massima, quando sia ormai trascorso un anno, di un terzo dell'ammontare cui sarebbe giunta la multa giornaliera — o di meno, nel caso in cui il detentore abbia liberato/riconsegnato colui che trattiene come schiavo prima che sia trascorso un terzo dell'anno — pensa M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152; al triplo (o meno) della sanzione fissa originaria, ancora una volta in sostituzione dell'ammontare massimo annuale della multa giornaliera, C.D.BUCK, *The Greek Dialects cit.*, p.323, che ritiene si impedisca così che l'ammenda raggiunga un valore decisamente sproporzionato a quello dello schiavo.

precedente τὰ τρίτρα inteso come valore pecuniario, si riferisca il termine a una singola multa, sostitutiva di quelle sin qui menzionate, o a tre sanzioni distinte già precedentemente citate. L'ammontare variabile di quanto richiesto al condannato è spiegato da chi ritiene che il termine indichi le tre sanzioni sin qui comminate dalla legge (le due relative al divieto di ἄγεν e quella prevista dalla δίκᾱ) in base al fatto che egli potrebbe non aver commesso tutti e tre i reati da esse puniti<sup>23</sup>; secondo quanti leggono invece in τὰ τρίτρα una sanzione nuova, «il triplo», «un terzo» o «i due terzi» (del valore dello schiavo), il legislatore si interessa di fissare soltanto il tetto massimo di quanto può esigersi dal condannato non ottemperante, senza che sia sempre immediatamente comprensibile in quali casi il giudice (o la parte vittoriosa del processo) possa optare per la diminuzione della pena<sup>24</sup>. Se, ancora, la prima spiegazione costringe a comprendere nel computo delle sanzioni qui menzionate anche quelle appunto relative all'ἄγεν (in contrasto con la lettura da noi, come già detto, condivisa secondo la quale le ll.15-51 sono esclusivamente dedicate alla procedura della δίκᾱ), le seconde riferiscono perlopiù l'intera clausola al solo caso dello schiavo non restituito<sup>25</sup>. Tutte, infine, presuppongono che la sola preoccupazione qui manifestata riguardi appunto le sanzioni pecuniarie, in totale assenza di espliciti riferimenti all'oggetto della contesa, che ancora deve essere riconsegnato alla libertà o al suo legittimo padrone — o, addirittura, in sostituzione della medesima restituzione.

È tuttavia possibile, crediamo, che la disgiuntiva ἔ μείον πλίον δὲ μέ vada piuttosto riferita al complemento di tempo (ἐνιαυτῶι) con cui

<sup>23</sup> Così R.F.WILLETTS, di cui *supra* n.10; l'Autore intende «triplice» nel senso di «composto da tre parti».

<sup>24</sup> Quanto a «un terzo» (M.GUARDUCCI) e «il triplo» (C.D.BUCK), vd. *supra* n.22 — leggono «il triplo» anche R.KOERNER, *Inschrifliche Gesetzestexte cit.*, pp.461-462, e A.MAFFI, *L'asilo degli schiavi nel diritto di Gortina*, in M.DREHER (Hrsg.), *Kultische Grundlagen, rechtliche Ausgestaltung und politische Funktion*, Köln-Weimar-Wien 2003, p.16. Ritengono che τὰ τρίτρα indichi «i due terzi» del valore dello schiavo H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II pp.44 e 48. Soltanto l'interpretazione di M.GUARDUCCI vincola esplicitamente la decisione del giudice in merito all'ammontare della sanzione al tempo trascorso prima del rilascio/restituzione del detenuto; non convince tuttavia che la punizione inflitta al detentore sia sempre la medesima, una volta superata la terza parte dell'anno.

<sup>25</sup> Costituisce eccezione, ancora una volta, l'interpretazione di M.GUARDUCCI, di cui *supra* nn.22 e 24.

inizia la frase che essa ha il compito di chiudere, al tempo stesso collegandola con quella successiva, in cui il giudice è chiamato a pronunciarsi sotto giuramento proprio in riferimento al tempo trascorso<sup>26</sup>. Nel solo altro caso, a questo precedente, in cui al giudice è richiesto un simile pronunciamento e che conclude la sezione che riporta le sanzioni per la trasgressione del divieto di ἄγγελον πρὸ δίκης, è concesso al trasgressore, perché ottemperi a quanto richiestogli, un periodo di tempo indeterminato (e virtualmente infinito), il cui termine dovrà appunto essere, per dir così, ufficialmente certificato; ora, a conclusione delle istruzioni concernenti la procedura della δίκη, viene piuttosto stabilito un termine di tempo (ἐνιαυτοῖ: «a distanza di un anno<sup>27</sup>») per il πρᾶδδεθθαὶ τὰ τρίτρα, successivamente specificando che si tratta di un limite massimo: esso potrà non essere raggiunto ma non potrà in alcun modo essere superato.

La clausola ἐνιαυτοῖ πρᾶδδεθθαὶ τὰ τρίτρα, ἔ μείον (τὸ κρόνο) πλίον δὲ μέ<sup>28</sup> fissa dunque una scadenza entro la quale la contesa messa in atto attraverso la procedura della δίκη deve trovare definitiva risoluzione — distinguendosi così nettamente il trattamento della contesa processuale da quello dell'illecito ricorso all'autotutela — e questo ci induce a ritenere che essa non introduca nuove sanzioni ma, piuttosto, contenga un riferimento 'riassuntivo' a quanto le sentenze processuali hanno già stabilito come doveri del detentore perdente. Il primo, come già visto, consiste nel rilascio o nella riconsegna dell'oggetto di contesa: se questo può lecitamente autorizzare a dubitare del fatto che la sola occorrenza di πρᾶδδεθθαὶ in tutto il codice debba necessariamente interpretarsi in senso pecuniario<sup>29</sup>, è piuttosto possibile che il verbo sia stato prescelto

<sup>26</sup> Non è inutile sottolineare che, se le altre occorrenze della disgiuntiva nel codice (o del semplice πλίον δὲ μέ: III 40, X 16-17 e, probabilmente, 6-7) si riferiscono puntualmente a valori pecuniari, nessuna delle clausole che le contengono impone limiti temporali.

<sup>27</sup> Vd. *supra* n.21; ἐνιαυτοῖ intende dunque sottolineare il termine di tempo corrispondente al massimo della sanzione applicabile. (Vd. anche *infra* n.38.)

<sup>28</sup> Per l'uso avverbale degli aggettivi in riferimento al tempo, vd. H.G.LIDDELL, R.SCOTT, H.S.JONES e R.MCKENZIE, *A Greek-English Lexicon. With a Revised Supplement*, Oxford 1996, s.vv. μικρός III.4, ὀλίγος IV e πολὺς III.d.

<sup>29</sup> Così M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.327 — la Studiosa commenta tuttavia, a proposito dei numerosi verbi indicanti pagamento: «Mais parfois il y a doute; on peut alors s'interroger sur le sémantisme exact de ces verbes qui, au premier abord,

proprio perché i τρίτρα comprendono le sanzioni pecuniarie ma non si esauriscono in esse, includendo appunto il dovere, ineludibile anche se non sanzionatorio, del rilascio o restituzione dell'oggetto della contesa processuale.

Ad esso vanno ad aggiungersi, una volta trascorsi i primi cinque giorni dall'emissione della (prima) sentenza, le sanzioni vere e proprie, di natura pecuniaria e commisurate allo status dell'oggetto di contesa (Il.27-35): i dieci/cinquanta stateri che costituiscono un importo fisso e l'ammontare, concepito come una somma di importi giornalieri, da calcolarsi in base al pronunciamento del giudice sul momento del rilascio o restituzione (che non potrà essere ritardato oltre l'anno ma potrà aver luogo prima); tutti insieme — dovere del rilascio/restituzione e duplice sanzione pecuniaria — costituiscono così gli obblighi, al tempo stesso tra loro distinti e riuniti a formare una composita unità<sup>30</sup>, cui deve necessariamente ottemperare il detentore perdente entro un anno dall'emanazione della (seconda) sentenza che pone fine alla procedura della δίκη.

Appare così pienamente significativo che la clausola riguardante il παράδεσθαι τὰ τρίτρα sia seguita dalla legislazione concernente due casi eccezionali, la cui eccezionalità riposa nel fatto che proprio la restituzione o il rilascio<sup>31</sup> dell'oggetto di contesa possono essere, o indiscutibilmente sono, fuori questione.

Il primo di essi (Il.39-49) si riferisce a una disputa di proprietà alla fine della quale lo schiavo, il cui attuale detentore sia stato sconfitto, si rifugi in un tempio<sup>32</sup>, impedendo così la propria restituzione al legittimo padrone. Il detentore, o altri per lui<sup>33</sup>, deve indicare il tempio davanti a testimoni entro, presumibilmente, i cinque giorni concessigli per la restituzione<sup>34</sup>, per evitare di essere sanzionato secondo «quanto è scritto»: per evitare cioè di incorrere nella multa di dieci stateri più

paraissent synonymes» (p.328). Questa occorrenza rappresenterebbe inoltre l'unico caso noto in cretese di costruzione passiva di πράζω nel senso di «far pagare» (p.296).

<sup>30</sup> τὰ τρίτρα indica dunque una sanzione «triplice», nel senso già indicato da R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.55 (vd. tuttavia *supra* e nn.10 e 23).

<sup>31</sup> Vd. *infra*.

<sup>32</sup> Quanto al verbo ναεύω, vd. M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, pp.359-360.

<sup>33</sup> Sull'eventuale identità dell'ἄλλος vd. A.MAFFI, *L'asilo cit.*, p.18.

<sup>34</sup> Non crediamo infatti che, trascorso questo periodo non sanzionatorio, il detentore possa ancora avvalersi della possibilità della denuncia (vd. *infra*) — *contra* A.MAFFI, *L'asilo cit.*, p.17.

una dracma al giorno fino, appunto, al momento della restituzione<sup>35</sup> che, evidentemente, viene considerata comunque obbligatoria in assenza della corretta denuncia pubblica della 'indisponibilità' dello schiavo che deve essere restituito. Il detentore sconfitto che non abbia proceduto a tale denuncia è perciò sanzionato esattamente come quello che non restituisce lo schiavo di propria volontà o, comunque, per propria responsabilità: come se, in breve, lo schiavo da lui detenuto non avesse affatto trovato rifugio in un tempio<sup>36</sup>.

Se gli ἐγραμμένα costituiscono l'unica sanzione a carico del detentore che non denuncia la fuga dello schiavo e in presenza di tale denuncia, al contrario, «quanto scritto» non si applica, questa esenzione è, tuttavia, temporanea: «ma se neppure quello<sup>37</sup> — appunto lo schiavo il cui aver trovato rifugio in un tempio è stato pubblicamente dimostrato — restituisca nell'arco di un anno (ἐν τῷ ἐνιαυτῷ<sup>38</sup>)», il detentore sconfitto τὰνς ἀπλόονς τιμάνς ἐπικαταστασεῖ. Egli, cioè, «pagherà τὰνς ἀπλόονς τιμάνς successivamente<sup>39</sup>» alla scadenza del termine annuale dal momento che, sino ad allora, avrà ottemperato ai propri obblighi e non potrà essere, di conseguenza, sanzionato<sup>40</sup>.

<sup>35</sup> Concordiamo pienamente, su questo punto, con R.KOERNER, *Inscriptifliche Gesetzestexte cit.*, p.462, che ritiene tuttavia che questa clausola sia l'unica a riguardare il detentore sconfitto che abbia correttamente proceduto al dovere della denuncia (così anche H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.48; M.GAGARIN, *Writing cit.*, p.162; non del tutto chiara l'interpretazione di I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, pp.206-209).

<sup>36</sup> Appunto dal riferimento agli ἐγραμμένα, costituiti da una sanzione inscindibilmente connessa alla restituzione dello schiavo, non si può non dedurre che i valori pecuniari sono considerati sostitutivi della restituzione (o del rilascio: vd. *infra*) solo in caso di conclamata, 'ufficialmente certificata' impossibilità di procedervi.

<sup>37</sup> Il collegamento con il successivo αὐτόν appare, semplicemente, la lettura più immediata e 'istintiva' di μεδέ, «neppure, nemmeno» — così inteso anche da M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152, e C.D.BUCK, *The Greek Dialects cit.*, p.324, che lo ricollegano tuttavia rispettivamente a ἐν τῷ ἐνιαυτῷ e ἀποδοῖ. *Contra* R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.56, che assegna invece all'avverbio il puro valore enfatico poi riconosciutogli da tutti i commentatori successivi. Vd. anche *infra* n.40.

<sup>38</sup> Vd. *supra* n.21; ἐν τῷ ἐνιαυτῷ intende perciò indicare il lasso di tempo concesso a fronte di una sanzione fissa che sarà applicata solo nel caso in cui ne sia raggiunta la scadenza.

<sup>39</sup> Da respingere dunque la traduzione, pur universalmente accolta, «pagherà in aggiunta». Sui valori attestati (fra cui anche quello di successione nel tempo) del prefisso ἐπι- nel dialetto cretese vd. M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, pp.275-276.

<sup>40</sup> Il senso da attribuirsi a μεδέ, l'interpretazione di τὰ τρίτῳ e dei complementi di tempo ἐνιαυτῷ e ἐν τῷ ἐνιαυτῷ, nonché quella di ἐπικαταστασεῖ (vd. *supra* n.39)

Il termine ἀπλός τιμά torna, al singolare, nella clausola successiva, riguardante la morte dell'oggetto di contesa durante la celebrazione del processo (ll.49-51<sup>41</sup>). Se la determinazione di una somma a carico del detentore sconfitto indica che il processo giungerà comunque a compimento — che la contesa via δίκαια, una volta avviata, deve comunque trovare definitiva risoluzione —, è ovvio che la morte dell'oggetto della disputa esclude automaticamente ogni possibile rilascio o restituzione ma anche, al tempo stesso, qualunque eventualità di colpevole dilazione da parte del detentore sconfitto: «il singolo ammontare<sup>42</sup>» che questi è dunque soggetto a pagare (presumibilmente entro i cinque giorni successivi alla conclusione del processo) deve unicamente sostituire la 'naturale' e non sanzionatoria conseguenza della contesa processuale. Deve unicamente compensare, in altre parole, la mancata liberazione o restituzione di colui che era detenuto come schiavo, a seconda del tipo di contesa che è stata

---

hanno fortemente influenzato la lettura delle ll.39-49. I primi commentatori, sia pure in modi diversi, hanno ritenuto che le ll.39-46 fossero le sole riferite al caso dello schiavo fuggito nel tempio, mentre le ll.46-49 andassero ricollegate alla clausola menzionante i τρίπρα (ll.36-39), indicando rispetto ad essi una sanzione aggiuntiva per colui che entro l'anno concessogli non avesse restituito lo schiavo (M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152; C.D.BUCK, *The Greek Dialects cit.*, p.324; R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.56, che ritiene inoltre si apra così un ulteriore periodo annuale di una serie virtualmente infinita). Nei commenti più recenti (vd. *supra* n.35), le ll.39-49 sono invece tutte riferite al caso dello schiavo fuggitivo ma, assolvendo μεδέ a un puro valore enfatico, soltanto le clausole alle ll.44-49 sono tra loro immediatamente collegate: τὰνς ἀπλόωνς τιμάνς costituiscono dunque le penalità aggiuntive agli ἐγραμμένα inflitte al detentore che, non avendo denunciato la fuga dello schiavo, non lo ha inoltre restituito entro la scadenza annuale. Costituisce parziale eccezione l'interpretazione di A.MAFFI, *L'asilo cit.*, pp.16-18, secondo il quale τὰνς ἀπλόωνς τιμάνς verranno pagate, in caso di mancata riconsegna dello schiavo entro la scadenza annuale, anche dal detentore che ne abbia correttamente denunciato la fuga.

<sup>41</sup> Che si tratti della morte dell'oggetto di contesa è opinione pressoché universalmente condivisa (*contra* R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.57, che pensa invece alla morte di uno dei contendenti).

<sup>42</sup> τιμά è «substantif connu aussi à Gortyne, au V<sup>e</sup> s., avec le sens de "amende" (G 41 III 6, VI 7), sauf dans les LG où il signifie "prix, valeur, montant" I 51, V 49»: M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.326. È legittimo chiedersi se tale termine 'neutro', che pur riteniamo si riferisca alle somme che già costituiscono le sanzioni a carico del detentore non ottemperante (vd. *infra*), sia stato scelto proprio per indicare, nel caso della fuga dello schiavo nel tempio e in quello della morte dell'oggetto di contesa, importi che hanno unicamente valore compensatorio (dell'impossibile restituzione o rilascio e del tempo trascorso) e non sanzionatorio. Quanto ad ἀπλός, «singolo» appare traduzione preferibile, perché meno fuorviante, di «semplice» (H.G.LIDDELL, R.SCOTT, H.S.JONES e R.MCKENZIE, *A Greek-English Lexicon cit.*, s.v. ἀπλοῦς I).

combattuta: nulla infatti, se non un presunto legame logico con il caso precedente, obbliga a ritenere che anche quest'ultimo interessi unicamente lo schiavo e che la contesa in oggetto ne abbia riguardato la proprietà<sup>43</sup>.

Se, invece, quella che potremmo definire una *klimax* discendente delle responsabilità a carico del detentore sconfitto e, con esse, degli obblighi a lui imposti — nonché del tempo concessogli — può costituire un legame logico anche più profondo fra le clausole che riguardano le conseguenze del mancato rilascio/restituzione dell'oggetto di contesa (ll.27-51), è di per sé ovvio che «il singolo ammontare» richiesto in caso di morte di quest'ultimo non può coincidere con il valore o il prezzo dello schiavo, dovendosi appunto riferire anche al caso di colui che, detenuto come schiavo, viene dalla δίκη riconosciuto libero. In esso identifichiamo piuttosto la somma che, fra quelle incluse nei τρίτρα, appare più immediatamente definibile «singola», non composita: i cinquanta/dieci stateri che costituiscono la parte fissa della sanzione prevista appunto nel caso di colpevole mancato rilascio o restituzione dell'oggetto di contesa da parte del detentore una volta conclusosi il processo<sup>44</sup>.

Non troppo diversamente, anche «i singoli importi» devono compensare una restituzione la cui impossibilità non viene addebitata alla responsabilità del detentore perdente, dal momento che egli ha ottemperato al dovere della 'pubblicità'. Se tuttavia la compensazione è necessariamente immediata nel caso della morte dell'oggetto di contesa, in quello della fuga nel tempio essa è invece richiesta alla fine di un anno (il lasso di tempo massimo fissato anche per il πράδδεθαι τὰ τρίτρα), entro il quale il detentore potrebbe recuperare e restituire lo schiavo senza essere sanzionato: vengono perciò richiesti tutti «i singoli importi» — oltre a quello che compensa la mancata restituzione (i dieci stateri), le singole somme giornaliere fino a raggiungere l'importo massimo annuale, corrispondente appunto al tempo concesso per l'eventuale recupero dello schiavo<sup>45</sup>.

<sup>43</sup> Sebbene ciò sia pressoché unanimemente sostenuto dai commentatori più recenti — fra i quali anche M.GAGARIN, *Writing cit.*, pp.160-161 (che aveva invece precedentemente affermato l'applicabilità della clausola anche al caso del libero: *The Organization of the Gortyn Law Code*, GRBS 23 [1982], p.139 n.37).

<sup>44</sup> Così già R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.57 (vd. tuttavia *supra* n.41).

<sup>45</sup> Secondo M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152; R.KOERNER, *Inscriptliche Gesetzestexte cit.*, p.462; H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.48, e I.

Tanto nel caso dello schiavo fuggitivo quanto, più in generale, in quello dell'ottemperanza ai τρίτρα la restituzione o il rilascio dell'oggetto della contesa processuale può aver luogo prima della scadenza del termine massimo concesso (un anno<sup>46</sup>): questo induce senz'altro a ritenere che l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla celebrazione della δίκαια a carico del detentore sconfitto e condannato è affidato unicamente alla buona volontà di quest'ultimo<sup>47</sup> e a chiedersi, di conseguenza, cosa avvenga nell'eventualità in cui egli seguiti ad ostinarsi, oltre il tempo concesso. Se è lecita l'ipotesi che i νενικαμένοι siano coloro che, perduto un processo, non abbiano fatto fronte alle sanzioni da esso derivanti<sup>48</sup>, il detentore, conclusosi ormai il periodo annuale che al tempo stesso aumenta la sanzione nei suoi confronti ma lo protegge da eventuali ritorsioni<sup>49</sup>, rientrerà senz'altro in questa categoria, a danno della quale l'ἄγγελον — evidentemente (anche) quello πρὸ δίκαια — viene esplicitamente sancito come legittimo (coll.I 56-II 1<sup>50</sup>): la sua esecuzione priverà il reo di

---

CALERO SECALL, *Leyes cit.*, p.209, tanto il singolare quanto il plurale di τμήα indicano il prezzo o valore dello schiavo — potendo il plurale includere, secondo A.MAFFI, *L'asilo cit.*, p.17, anche le penalità aggiuntive costituite dalla sanzione fissa e da quella giornaliera. Secondo C.D.BUCK, *The Greek Dialects cit.*, p.324, e R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.56, il plurale indica sanzioni nuove, non precedentemente menzionate («simple fines» e «single penalties»).

<sup>46</sup> Appare senz'altro significativo che ad entrambi i casi venga estesa la medesima dilazione annuale — sulla quale torneremo.

<sup>47</sup> Quando inteso come «far pagare» (vd. *supra* n.29), πράδδεθθα indica invece che la riscossione delle sanzioni è affidata all'iniziativa della parte vittoriosa: vd. R.KOERNER, *Inscriptliche Gesetzestexte cit.*, p.456; H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.46; I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, p.206; A.MAFFI, *L'asilo cit.*, p.16, e M.GAGARIN, *Writing cit.*, p.160.

<sup>48</sup> Non necessariamente, dunque, i condannati per debiti: vd. A.MAFFI, *Studi cit.*, p.81, e I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, pp.50-51 — cui rinviamo anche per la discussione del senso di κατακείμενος la cui accezione, secondo G.MADDOLI, ΔΑΜΟΣ e ΒΑΣΙΛΗΗΣ, *Contributo allo studio delle origini della polis*, SMEA 12 (1970), pp.24-25, ha «serie possibilità [...] di rappresentare la sopravvivenza fossilizzata di un istituto già in atto nel mondo miceneo». Vd. anche S.LINK, *Dolos und Woikeus im Recht von Gortyn*, «Dike» 4 (2001), pp.87-112; K.R.KRISTENSEN, *Gortynian Debt Bondage. Some New Considerations on IC IV 41 IV-VII, 47 and 72 I. 56-II. 2, X. 25-32*, ZPE 149 (2004), pp.73-79.

<sup>49</sup> O, nel caso del detentore condannato dopo la morte dell'oggetto di contesa, allo scadere dei cinque giorni concessigli per il pagamento della ἀπλόος τμήα: la somma decisamente più contenuta giustifica il minor tempo concesso per il pagamento.

<sup>50</sup> È del tutto condivisibile l'affermazione secondo la quale «la I colonna va interpretata come un insieme normativo unitario. [...] l'uso fortemente ellittico del



qualunque potere su colui che ancora si ostini a detenere e lo costringerà a saldare il proprio debito nei confronti della parte vittoriosa del processo<sup>51</sup>.

Passibile del medesimo trattamento sarà anche colui che è stato definitivamente condannato per illecito sequestro sostitutivo, una volta trascorsi i primi tre giorni accordatigli per il rilascio della vittima e il pagamento della sanzione fissa. L'assenza di qualunque concessione dilatoria nei suoi confronti lo pone infatti nella condizione di diventare a propria volta vittima di sequestro (lecito, anche quando sostitutivo) immediatamente dopo l'applicazione della seconda sanzione che, arrestandosi inoltre soltanto nel momento in cui il sequestrante rilascia volontariamente la vittima davanti al giudice, diventerà — crediamo — irrimediabilmente inestinguibile in tutti i casi in cui ciò non si verifichi, ivi compresi la morte o la fuga della vittima o la sua sottrazione al potere del sequestrante da parte di terzi, anche mediante l'esecuzione dello stesso lecito sequestro ai danni di quello.

Il rifiuto di qualunque tipo di tutela da parte dell'autorità poleica nei confronti del colpevole di ἄγγελος πρὸς δίκην appare ulteriormente precisato e sottolineato dalla clausola aggiuntiva di col. XI 24-25: se convince l'interpretazione già da altri proposta dell'hapax ἐπιδέκεσθαι come «essere responsabile», «rispondere» riferito a colui che ἄγγελος πρὸς δίκην, quest'ultimo non sembra tuttavia potersi identificare se non con colui che è stato appunto riconosciuto colpevole di tale reato — e non con colui che, ancora in attesa del processo, potrebbe pur uscirne assolto<sup>52</sup>. αἰεὶ, «sempre», indica dal canto suo che il reo può

---

verbo *ago* [...] non può che rinviare ad un contesto precedente in cui il significato dell'*agoge* sia stato chiarito» (A.MAFFI, *Processo di status cit.*, p.127).

<sup>51</sup> Riteniamo senz'altro che l'ammontare massimo fissato per la sanzione costituisca il debito del detentore nei confronti della controparte in qualunque caso in cui il detenuto non sia stato ufficialmente rilasciato o riconsegnato, davanti al giudice, entro l'anno (anche nei casi in cui, in altre parole, egli si sia altrimenti sottratto al detentore o sia morto) — e che anche in ciò il trattamento del detentore inadempiente si distingua da quello del reo di illecito sequestro: vd. *infra*. Inoltre, se la ricorrenza di νικῆν (l.29), che appare inevitabile riferire alla parte vittoriosa del processo, assicura che quest'ultima è la destinataria delle sanzioni a carico di colui che è stato sconfitto nell'ἀντιμολέν, identica certezza non ci sentiamo di nutrire per quel che riguarda le sanzioni a carico del colpevole di illecito sequestro sostitutivo, che potrebbe invece contrarre il proprio debito nei confronti della polis. (Vd. anche *infra* n.64.)

<sup>52</sup> «Concordo anch'io sul fatto che il significato di ἐπιδέχεσθαι deve essere indagato a partire da quello del semplice δέχεσθαι. Ma "accettare" che cosa? in che senso? [...]

appunto trovarsi di fronte a una sanzione la cui crescita è (ormai) impossibile da arrestare: anche nel caso in cui, non essendosi volontariamente deciso a rilasciare ufficialmente davanti al giudice la vittima del sequestro, tale rilascio diventi di fatto inattuabile per ragioni indipendenti dalla sua volontà, che egli non potrà in nessun caso — mai — invocare come attenuanti. Il reo di illecito sequestro sostitutivo, che «sempre» deve rispondere del reato commesso, rischia senz'altro di doverne rispondere per sempre<sup>53</sup>.

νενικαμένος, infine, sarà anche il cosmo che, una volta uscito di carica, sia stato sconfitto nella contesa processuale<sup>54</sup> celebrata nel caso in cui egli abbia esercitato il diritto di ἄγεν πρὸ δίκας riconosciutogli per la durata del suo ufficio e non abbia ottemperato ai doveri derivanti, appunto, da tale sconfitta: ancora una volta, come appare inevitabile dedurre da κατιστάμεν ... τὰ εγραμένα, le multe pecuniarie che sono inscindibili dal rilascio o restituzione dell'oggetto

nel senso negativo di assumere su di sé, di assumersi la responsabilità»: A.MAFFI, *Studi cit.*, p.109 — lo Studioso tuttavia intende con ciò che il sequestrante possa essere chiamato a rispondere in giudizio anche molto tempo dopo aver commesso il sequestro (pp.101-111, per la discussione generale della clausola e delle proposte interpretative precedenti); ὅς κ' ἄγει πρὸ δίκας deve invece interpretarsi esattamente come αἰ δέ κ' ἄγει delle ll.3-4, ossia in riferimento al colpevole riconosciuto come tale — mentre αἰ δέ κα κοσ[μ]ίον ἄγει (ll.51-52) costituisce eccezione soltanto in apparenza, dal momento che l'ἄγεν del cosmo, come vedremo, è un atto ufficiale (vd. *infra*). L'interpretazione proposta da A.MAFFI è accolta da H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.49 (di cui condividiamo senz'altro la critica delle letture che rendono ἄντροπον ὅς κ' ἄγει equivalente a ἄντροπον ὃν κά τις ἄγει: vd. ad es. R.KOERNER, *Inscriptiliche Gesetzestexte cit.*, p.456); *contra* I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, pp.190 e 300-302, secondo la quale ἄντροπον è oggetto anche di ἐπιδέκεθαι, «tenere presso di sé», «aver cura di» (come già sostenuto, pur in un contesto interpretativo totalmente differente, da H.B.ROSÉN, *Questions cit.*, p.16) — sebbene anche la Studiosa riferisca ὅς κ' ἄγει a colui che ancora è in attesa di processo.

<sup>53</sup> Ciò confermerebbe quella che, pur senza certezza assoluta, ci appare la lettura più immediata e sintatticamente corretta della clausola, in cui ὅς è riferito a ἄντροπον (come inizialmente proposto da H.VAN EFFENTERRE, *Le droit cit.*, pp.124-125, secondo il quale ἄντροπον costituiva tuttavia l'oggetto di ἐπιδέκεθαι), a sua volta soggetto di ἐπιδέκεθαι — similmente a τὸν δικαστάν ... δικάδδεν ... κρίνεν della clausola successiva (ll.26-31) e sembrandoci tale lettura l'unica in grado di conferire ad ἄντροπον l'importanza che il termine, in posizione iniziale, senz'altro reclama. L'informazione desumibile dal suo utilizzo (dispregiativo?) sembra appunto l'allusione alla possibilità che il reo resti per sempre in potere di altri.

<sup>54</sup> Che si tratti, appunto, di una contesa processuale ἀνπὶ ἐλευθέρου ἔδολοι e non di un processo di altro genere a carico del cosmo si desume dall'utilizzo di μολέν: vd. *supra* e n.9.

di contesa, perché calcolate in base al momento in cui questo avviene — sebbene, in questo caso, a partire dal giorno in cui è stato commesso l'ἄγγελον (II.51-55<sup>55</sup>) che, lecitamente sostitutivo della contesa processuale per tutta la durata della permanenza in carica del cosmo, viene successivamente sussunto in essa, senza alcuna soluzione di continuità.

Della disgiuntiva ἔκκοσμιοντος ἄλλος, che segue l'identificazione del cosmo come esecutore del sequestro, non sono state sinora proposte letture davvero soddisfacenti. Se intendere «o un altro (sequestra qualcuno) del cosmo», ossia un suo schiavo, forza senz'altro la struttura sintattica della frase, «o un altro del cosmo» appare a sua volta un modo non così immediatamente comprensibile per indicare, facendo ricorso al genitivo di appartenenza, un amico o un parente del magistrato — dal momento che in questo caso uno schiavo è, ovviamente, fuori questione. Inoltre, se la prima interpretazione presuppone che il cosmo, finché in carica, non possa prendere parte a un processo, la seconda confermerebbe piuttosto che egli, esentato dal prendervi parte come convenuto, possa invece decidere se esserne l'attore<sup>56</sup>.

Ritenere tuttavia che la clausola sia tesa a garantire una forma di immunità al magistrato non appare affatto inevitabile: il ricorso al participio presente del verbo κοσμέω per indicare il cosmo in carica (piuttosto che al sostantivo κόσμος che, in base alla stessa

<sup>55</sup> Come la stragrande maggioranza dei commentatori, accogliamo alle II.54-55 le integrazioni proposte da M.Guarducci (ἀπ[ὸ ἀ]ἰ[ς] | [ἀμέρα]ς).

<sup>56</sup> Così A.MAFFI, *Studi cit.*, pp.79-80, e più recentemente *La legittimità a stare in giudizio del kosmos gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*, in G.THÜR e F.J.FERNÁNDEZ NIETO (Hrsgg.), *Symposion 1999, Köln-Weimar-Wien 2003*, pp.37-56; I.CALERO SECALL, *Leyes cit.*, p.211. Difendono invece la traduzione di ἔκκοσμιοντος ἄλλος con «o un altro (sequestra uno) del cosmo» M.GUARDUCCI, *Inscriptiones cit.*, p.152; R.F.WILLETTS, *The Law Code cit.*, p.57; R.KOERNER, *Inchriftliche Gesetzestexte cit.*, p.463, e H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, II p.48 (secondo i quali, inoltre, tutta la clausola si riferisce unicamente al sequestro di uno schiavo), nonché M.GAGARIN, *Writing cit.*, pp.160 e 162. Che la clausola sia ispirata alla necessità di garantire l'immunità del magistrato, che secondo lo Studioso deve probabilmente identificarsi con il giudice genericamente definito δικαστάς, ritiene F.GUIZZI, "Partecipano tutti all'assemblea che però non ha alcun potere ...". *La politica ai tempi della Grande Iscrizione di Gortyna*, in E.GRECO e M.LOMBARDO (a c. di), *La Grande Iscrizione cit.*, p.106, che si domanda perciò «se le tormentate II.52-53 non possano interpretarsi come un sequestro compiuto da un cosmo ai danni di una persona schiava o dipendente da un altro cosmo» (*loc.cit.*).

testimonianza del codice, avrebbe ugualmente rappresentato una concreta opzione<sup>57</sup>) permette infatti di interpretare κοσμίοντος come genitivo assoluto<sup>58</sup> e questo, a sua volta, induce a chiedersi se entrambi i participi debbano davvero indicare semplicemente che l'ἄγγελος viene compiuto dal cosmo (o ai danni di uno schiavo del cosmo o da un altro per il cosmo) durante la sua permanenza in carica o se il loro utilizzo non intenda invece offrire la motivazione per cui l'ἄγγελος viene compiuto — dal cosmo in prima persona o da un terzo, che agirebbe perciò su autorizzazione del magistrato e, probabilmente, in sua presenza.

Quando l'esordio della clausola riguardante il cosmo venisse così inteso — «ma se compia sequestro poiché esercita la sua funzione di cosmo, o un altro (compia sequestro), poiché egli esercita la sua funzione di cosmo» —, l'ἄγγελος πρὸ δίκας da questi compiuto o autorizzato rientrerebbe senz'altro nelle legittime prerogative del suo ufficio: un ἄγγελος 'pubblico', dunque, eseguito in nome e per conto della polis, di cui il magistrato è, conseguentemente, il solo responsabile (il solo chiamato, una volta uscito di carica, a μολέν). Un ἄγγελος il cui oggetto potrebbe essere quel νενικαμένος a danno del quale — oltre che del κατακείμενος, che nella prima colonna non costituisce altrimenti oggetto di attenzione — (anche) il sequestro sostitutivo del processo è dichiarato lecito: tale sostituzione sarebbe appunto resa possibile dall'autorità del magistrato.

Che l'ultima clausola della colonna (I 56-II 2: [τ]ὸν δὲ νενικαμένον καὶ τὸν κατακείμενον ἄγοντι ἄπατον ἢ ἔμεν), nonostante la presenza del *vacat*<sup>59</sup> e l'estrema concisione del testo, si

<sup>57</sup> Il termine compare infatti, all'accusativo, in VIII 55 e la sua leggibilità non sembra poter essere messa in dubbio. Su di esso e sul verbo (utilizzato anche a col. V 5-6), vd. M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, pp.282 e 338.

<sup>58</sup> Ben attestato, a Gortina, a partire dal V a.C. (M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, p.306).

<sup>59</sup> Gli spazi volutamente non iscritti e le coordinazioni per asindeto sono da sempre considerati i principali indizi rivelatori della struttura del codice e della sua organizzazione: M.GAGARIN, *The Organization cit.*, pp.129-146 (vd. tuttavia IDEM, *Writing cit.*, p.156 n.30); J.K.DAVIES, *Deconstructing Gortyn: When is a Code a Code?*, in L.FOXHALL e A.D.E.LEWIS (Eds.), *Greek Law in its Political Setting: Justifications not Justice*, Oxford 1996, pp.33-56; E.LEVY, *La cohérence du code de Gortyne*, in IDEM (Éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Strasbourg 2000, pp.185-214; K.R.KRISTENSEN, *Codification, Tradition, and Innovation in the Law Code of Gortyn*, «Dike» 7 (2004), pp.135-168 (per limitarci ad alcuni dei contributi più recenti).

ricollegli direttamente a quella precedente riguardante il cosmo appare del resto lecitamente ipotizzabile in base al fatto stesso che questi, come già ricordato, è chiamato a (ἀνπι)μολέν<sup>60</sup> una volta uscito di carica<sup>61</sup>. Ciò ribadisce che soltanto la contesa processuale e non il sequestro sostitutivo di questa, per quanto autorizzato, è in grado di accertare lo status o la proprietà del sequestrato e, con essi, l'eventuale abuso da parte del sequestrante; tale abuso sarebbe di fatto impossibile da accertare nel caso in cui l'autorizzazione ad ἄγγελος (πρὸ δίκης) a danno di νεμικαμένοι e κατακείμενοι fosse estesa a tutti dal momento che, appunto, nessuno tranne il cosmo è (direttamente) chiamato alla contesa processuale dopo l'esecuzione di un sequestro sostitutivo — né il giudizio a carico del sequestrante che non sia un cosmo o non sia autorizzato dal cosmo (II.2-14) può prevedere l'assoluzione in virtù della legittimità del sequestro eseguito, quando tale legittimità dipenda dallo status della vittima. Mentre ci chiediamo se l'autorizzazione al sequestro sostitutivo di νεμικαμένοι e κατακείμενοι accordata al solo cosmo (e a chi agisca su sua autorizzazione e, come accennato, probabilmente in sua presenza) non sia inoltre perfettamente congruente con l'interpretazione che ci è sembrata più corretta del già discusso inciso ὅτι ἄγγελος, è infine inevitabile domandarci quale ne sarebbe davvero il senso se essa rappresentasse un privilegio concesso al magistrato sul piano 'privato' e non un compito cui egli assolve su quello 'pubblico'.

Le modalità del computo della sanzione per l'abuso nell'esercizio del diritto di ἄγγελος (πρὸ δίκης) da parte del cosmo — sanzione che, ricordiamo, viene calcolata a partire dal giorno in cui l'ἄγγελος è stato compiuto — appaiono così dettate, piuttosto che dall'impossibilità che il magistrato prenda parte a una procedura processuale finché in carica, dalla necessità di attendere che egli sia uscito di carica prima che renda conto del proprio operato<sup>62</sup>; esse in ogni caso sembrano confermare, sia pure indirettamente, l'ipotesi secondo la quale la

<sup>60</sup> Vd. *supra* n.54.

<sup>61</sup> Non deve invece considerarsi in alcun modo significativa l'assenza dell'articolo davanti a ἄγγοντι: M.BILE, *Le dialecte crétois cit.*, pp.285-286.

<sup>62</sup> «[...] è logico pensare che i magistrati fossero chiamati a rispondere di eventuali atti di violenza da essi stessi compiuti solo in sede di rendiconto»: A.MAFFI, *Processo di status cit.*, p.126.

carica di cosmo ha, all'epoca della stesura del codice, durata annuale<sup>63</sup>. Applicandosi infatti τὰ ἐγγραμμένα, come già accennato, anche nei confronti del cosmo riconosciuto colpevole, essi non possono non includere il termine temporale massimo di un anno concesso al condannato per ottemperare ai τρίτρα e, essendo la sanzione calcolata a partire dal giorno in cui è stato commesso l'ἄγην, tale termine temporale potrà essere rispettato soltanto se da quel giorno a quello dell'eventuale sentenza di condanna a carico del cosmo non sarà appunto trascorso più di un anno<sup>64</sup>.

Il termine massimo di un anno concesso al condannato appare così assolvere al preciso compito di estendere a tutti i cittadini la dilazione che necessariamente non può non essere concessa al cosmo e che, proprio per avere origine dalla massima magistratura, corrisponde inoltre al tempo poleico per eccellenza<sup>65</sup>. In tale dilazione — e, al tempo stesso, nella sua improcrastinabilità — si manifesta perciò la piena appartenenza della procedura della contesa processuale alla polis e il completo controllo che questa ha su di essa; l'innegabile posizione di svantaggio in cui viene a trovarsi colui che è stato dichiarato legittimo padrone dello schiavo o colui che, dichiarato libero, è ancora detenuto come schiavo appare inoltre compensata non soltanto dal significativo ammontare della sanzione pecuniaria (la cui parte variabile non a caso è considerata come un importo massimo annuale che può decrescere) che senz'altro incoraggia il reo,

<sup>63</sup> «Ob die Amtsdauer wirklich ein Jahr betrug ist unklar»: S.LINK, *Kosmoi, Startoi und Iterationsverbote. Zum Kampf um das Amt des Kosmos auf Kreta*, «Dike» 6 (2003), p.140 n.3.

<sup>64</sup> L'accento posto, nel caso del cosmo, unicamente sulla sanzione pecuniaria (κατιστάμεν) appare dettato al tempo stesso dalla particolare modalità con cui questa viene calcolata e dal fatto che il rilascio/restituzione dell'oggetto di contesa deve semplicemente considerarsi conseguenza automatica dell'annullamento del provvedimento del magistrato (qualcosa di non dissimile da quanto è previsto dalla cosiddetta legge 'costituzionale' di Drero: H.VAN EFFENTERRE e F.RUZÉ, *Nomima cit.*, I, Paris-Rome 1994, pp.306-309 nr.81) — un annullamento che, posto accanto allo stesso calcolo 'retroattivo' della sanzione, ci induce senz'altro ad escludere che anche all'ex magistrato siano concessi cinque giorni di tempo entro i quali rilasciare o restituire colui che è, al tempo stesso, vittima di sequestro e oggetto di contesa senza incorrere in alcuna sanzione. Proprio a causa della particolare condizione in cui si trova l'oggetto della contesa processuale che vede coinvolto l'ex magistrato, non è infine ozioso chiedersi se le eventuali sanzioni a carico di quest'ultimo spettino alla parte in essa vittoriosa o alla polis (vd. anche *supra* n.51).

<sup>65</sup> È evidente che, laddove cogliessimo nel segno, l'elaborazione (o: rielaborazione) unitaria della prima colonna sarebbe fuor di dubbio: vd anche *supra* nn.1 e 50.

innanzitutto nel caso in cui il detenuto sia stato riconosciuto come libero, a rilasciarlo prima che essa raggiunga il massimo<sup>66</sup>, ma soprattutto dalla certezza della risoluzione definitiva della contesa.

Nessuna scadenza — e, per converso, nessuna dilazione — viene invece indicata in riferimento all'illecito ἄγγελον πρὸ δίκαια: a difenderne la vittima e reclamarne la restituzione sono, al tempo stesso, l'immediata lecita sequestrabilità del reo e la crescita virtualmente infinita della sanzione a suo carico. Di fatto, il tempo della sanzione risponde esattamente a quello in cui l'ἄγγελον πρὸ δίκαια intende relegare la contesa: impedendone la celebrazione processuale ne impedisce, come già accennato, la risoluzione, quasi congelandola in un istante senza uscita che potrebbe anche durare in eterno. E allo stesso modo in cui la soluzione garantita dalla contesa processuale è perfettamente inserita nel tempo poleico, tutto quanto riguarda l'illecito ἄγγελον πρὸ δίκαια, ivi compresa la procedura sanzionatoria per esso prevista, resta invece, per dir così, confinato al di fuori di tale tempo — al di fuori delle scadenze che esso impone ma, al tempo stesso, della fondamentale equità di trattamento che esso garantisce.

L'ἄγγελον e la contesa processuale, non soltanto procedure tra loro in conflitto ma incompatibili ed estranee, non a caso trovano una qualche forma di conciliazione soltanto nella figura del cosmo in carica, nel momento in cui gli viene affidata, se la nostra supposizione coglie nel segno, una forma 'ufficiale' di ἄγγελον πρὸ δίκαια; quest'ultimo, significativamente, viene eseguito quando è ormai scaduto il tempo concesso dal processo a colui che in esso è stato sconfitto, sia egli colpevole di non essersi sottomesso alle regole della polis impedendo la celebrazione processuale della contesa o di aver voluto sottrarsi ad esse, ostinandosi a non ottemperare agli obblighi derivanti da tale celebrazione: il cosmo in carica — la massima autorità che, come

---

<sup>66</sup> Non è affatto chiaro, inoltre, se il condannato sia chiamato ad adempiere ai τρίτρα contemporaneamente o se invece possa, intanto, rilasciare/restituire colui che detiene come schiavo per fermare l'aumento della sanzione, continuando tuttavia a godere di quel che resti della dilazione annuale per il pagamento della stessa: non è affatto chiaro, in altre parole, se il pronunciamento del giudice sul tempo trascorso in riferimento ai τρίτρα debba essere uno soltanto o se ad essi, appunto, si possa ottemperare separatamente, purché entro l'anno. Se così fosse, anche in ciò l'esito della contesa processuale si distinguerebbe da quello del processo per illecito sequestro, in cui il rilascio della vittima è inscindibilmente accompagnato dal pagamento della prima delle sanzioni e sembrerebbe perciò dover avvenire contestualmente al versamento di tutti gli importi richiesti.

detto, incarna il tempo poleico — è dunque il solo in grado di imporre la volontà della polis anche a coloro che, ponendosi al di fuori del suo tempo, si pongono in ultima analisi al di fuori della comunità che la costituisce.

Se alle contese fra concittadini aventi per oggetto un libero o uno schiavo che vengono sottratte alla giustizia privata la polis garantisce una soluzione definitiva, questa si esprime nell'assegnazione di un tempo certo, che coincide con quello della massima magistratura, eponima<sup>67</sup>. Colui che si pone al di fuori di questo tempo, ostinandosi a praticare l'autotutela o non ottemperando a quanto gli viene imposto dalla δίκη, appare dunque porsi al di fuori della comunità poleica, consegnandosi, di conseguenza, all'ἄπαιτον ἄγην.

\* \* \*

## I 1 – II 2

Dei

Colui che sia in procinto di contendere (in tribunale) a proposito di un libero o di uno schiavo, in luogo di un processo non compia sequestro. Se tuttavia compia sequestro, (il giudice) lo condanni per il libero a dieci stateri, per lo schiavo a cinque — qualunque cosa egli sequestri — e lo condanni a rilasciare (il sequestrato) entro tre giorni. Se non rilasci, lo condanni per il libero a uno statere, per lo schiavo a una dracma, per ogni giorno fino al momento in cui rilasci (il sequestrato); quanto al tempo, il giudice sotto giuramento decida. Ma se neghi di aver compiuto sequestro, il giudice sotto giuramento decida, a meno che non si pronunci un testimone.

Se contenda l'uno che si tratta di un uomo libero, l'altro che si tratta di uno schiavo, prevalgano quanti affermino che egli è un uomo libero. Se contendano riguardo ad uno schiavo affermando ciascuno che è il proprio, se un testimone si pronunci giudichi secondo il pronunciamento del testimone; ma se si pronuncino per entrambi o per nessuno, il giudice sotto giuramento decida. Quando il detentore sia stato vinto, rilasci il libero entro cinque giorni, riconsegni lo schiavo

---

<sup>67</sup> Come confermato dalla datazione contenuta in col. V 5-6 — sulla cui importanza vd. M.GAGARIN, *Writing cit.*, pp.152-153. (Quanto al dibattito sullo σταπτός gortinio, rinviamo alla ricca bibliografia indicata da F.GUIZZI, "Partecipano tutti" *cit.*, p.105 n.23.)



nelle mani (del padrone). Se non rilasci o non riconsegni, il giudice sentenzi che (il vincitore) ottenga per il libero cinquanta stateri e uno statere per ogni giorno fino al momento in cui rilasci, per lo schiavo dieci stateri e una dracma per ogni giorno fino al momento in cui riconsegni nelle mani (del padrone). Quando il giudice pronunci sentenza, a distanza di un anno i tre obblighi siano assolti — o in meno (tempo), ma non in più; quanto al tempo, il giudice sotto giuramento decida. Se lo schiavo a proposito del quale sia stato sconfitto si rifugi in un tempio, convocando (il vincitore) davanti a due testimoni adulti liberi indichi il tempio nel quale si sia rifugiato — egli, o un altro per lui. Se non convochi o non mostri, paghi quanto è scritto. Se neppur quello riconsegni nell'arco di un anno, pagherà successivamente i singoli importi. Se muoia mentre viene combattuto il processo, pagherà il singolo importo.

Se compia sequestro poiché esercita la sua funzione di cosmo o un altro (compia sequestro) poiché egli esercita la sua funzione di cosmo, quando esca di carica entri in contesa e, qualora sia vinto, paghi quanto è scritto a partire dal giorno in cui ha compiuto sequestro.

Sia immunità se sequestra colui che è stato sconfitto e colui che è dato in pegno.

#### **XI 24-25**

Un uomo che compia sequestro in luogo di un processo sempre ne sia responsabile.